

Composizione negoziata e misure protettive, conseguenze della incompletezza della documentazione e della mancanza di un progetto

Composizione negoziata della crisi di impresa – Conferma delle misure protettive – Presupposti -

Per l'accoglimento della istanza di concessione delle misure protettive debbono ricorrere i presupposti costituiti, quanto al *fumus boni iuris*, dalla ragionevole probabilità di perseguire il risanamento aziendale tramite l'avvio di trattative con il ceto creditorio e, quanto al *periculum in mora*, dal pregiudizio che l'instaurazione o la prosecuzione di un'azione esecutiva e/o cautelare possa compromettere siffatta finalità, con il limite costituito dal fatto che le misure in questione debbono essere concretamente finalizzate ad assicurare le trattative e proporzionate rispetto al pregiudizio arrecato ai creditori.

Non ricorrono i presupposti per avviare il procedimento di cui all'art. 19 co. 3 del d. lgs. 14/2019 ove, alla stregua della documentazione allegata, non sia possibile avere adeguata contezza sia della complessiva condizione economica e finanziaria della società istante sia della serietà e adeguatezza delle iniziative asseritamente dirette al risanamento.

1127/23 Vol.

TRIBUNALE DI MANTOVA Sezione Civile

Il Giudice Delegato,

- visto il ricorso n. 1127/23 depositato in data 3-3-2023 ai sensi degli artt. 18 e segg. del d. lgs. 14/2019 da C.... s.r.l. (C.F.: ...);
- ritenuta la competenza di questo Tribunale;
- osservato che non risulta depositato l'elenco dei creditori come stabilito dall'art. 19 co. 2 lett. c) del d. lgs. n. 14/2019 e che non può ad esso equipararsi l'elenco dei fornitori allegato peraltro privo degli indirizzi di posta sia perché incompleto (ad esempio non risulta indicato il credito azionato dalla Banca ... cui sarebbe succeduta la società L... s.r.l.) e riportante una non chiara indicazione degli importi dovuti;
- rilevato che non è stata allegata la autocertificazione prevista dall'art. 19 co. 2 lett. e) del d. lgs. n. 14/2019;
- rilevato che non è stata allegata l'accettazione dell'esperto prevista dall'art. 19 co. 2 lett. f) del d. lgs. n. 14/2019;
- osservato che il progetto di piano di risanamento allegato consiste in una semplice tabella numerica con evidenziato il dato relativo al margine lordo ma non accompagnato da alcuna relazione esplicativa, documento che non può pertanto ritenersi conforme a quanto richiesto dall'art. 19 co. 2 lett. d) del d. lgs. n. 14/2019;
- osservato che "la relazione ex art. 17 comma 3 lettera C) D.L. 83/2022", non sottoscritta da alcuno, si limita a precisare che nel 2021 è stato avviato il nuovo brand "C. ... B...", che sono in corso iniziative giudiziali per il recupero coattivo di crediti e che la stima del fatturato 2023 si attesta a circa € 1.1-1.2 milioni, decisamente in crescita rispetto ai precedenti, con redditività in costante monitoraggio, che non vi sono investimenti in attrezzature, che non vi sono iniziative produttive diverse da quelle proposte e ordinariamente promosse dalla società e che le alternative saranno da ricercare nell'alienazione di immobili non strategici;
- rilevato che nel ricorso si dà atto che i numerosi piani di rientro elaborati sono stati forzatamente disattesi per ragioni inerenti all'andamento del mercato;
- considerato che per l'accoglimento della istanza di concessione delle misure protettive debbono ricorrere i presupposti costituiti, quanto al *fumus boni iuris*, dalla ragionevole probabilità di perseguire il risanamento aziendale tramite l'avvio di trattative con il ceto

creditorio (v. 12 co. 1 e 2, 17 co. 5 e 19 co. 4 del d. lgs. 14/2019), e, quanto al *periculum in mora*, dal pregiudizio che l'instaurazione o la prosecuzione di un'azione esecutiva e/o cautelare possa compromettere siffatta finalità, con il limite (desunto dall'art. 19 co. 6 d. lgs. 19/2014; v. anche art. 6 co. 4 della direttiva UE n. 1023/2019) costituito dal fatto che le misure in questione debbono essere concretamente finalizzate ad assicurare le trattative e proporzionate rispetto al pregiudizio arrecato ai creditori (sui presupposti per la concessione della misura si vedano Trib. Milano 17-1-2022 e Trib. Treviso 4-10-2022 tutte reperibili su www.ilcaso.it);

- ritenuto che la documentazione allegata oltre a essere gravemente incompleta non risulta accompagnata da un progetto di massima che delinei in termini di verosimiglianza e coerenza l'obiettivo del risanamento, questo essendo meramente enunciato senza il supporto di una adeguata analisi aziendale e finanziaria;

- rilevato che non vi è nemmeno alcun cenno a trattative instaurate con i creditori che, per contro, hanno già avviato le azioni esecutive;

- ritenuto pertanto che non ricorrano i presupposti per avviare il procedimento ai sensi dell'art. 19 co. 3 del d. lgs. 14/2019 non essendo possibile avere adeguata contezza, sia pure in questa fase preliminare, della complessiva condizione economica e finanziaria della società istante ed anche della serietà e adeguatezza delle iniziative asseritamente dirette al risanamento;

p.t.m.

- dichiara inammissibile l'istanza presentata da C. ... s.r.l..

Si comunichi.

Mantova, 6 marzo 2023.

IL GIUDICE DELEGATO

dott. Mauro P. Bernardi